

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

il **Ministero della Cultura – Direzione Generale Sicurezza Del Patrimonio Culturale** (d'ora in avanti denominato, per brevità, anche “Ministero” o “DG-SPC”), con sede in Roma (RM), Via di San Michele n. 22 – CAP 00153, codice fiscale 96455440584, agli effetti del presente atto rappresentato dalla Dott.ssa Marica MERCALLI, nata a Roma (RM) il 01 febbraio 1956, in qualità di Direttore Generale, domiciliata per la carica presso la sede del Ministero, da un lato,

E

l'**Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale**, (d'ora in avanti denominato, per brevità, anche “ISPRA”), con sede in Roma (RM), via Vitaliano Brancati n. 48 – CAP 00144, Codice Fiscale e Partita IVA n. 10125211002, agli effetti del presente atto rappresentato dal Dott. Stefano LAPORTA, nato a Lecce (LE) il 28 giugno 1967, in qualità di Presidente, domiciliato per la carica presso la sede di ISPRA.

Di seguito denominate anche singolarmente “Parte” e/o congiuntamente “Parti”.

PREMESSE

VISTA la Legge del 07 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” ed in particolare l'articolo 15 che prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO il Decreto Legislativo del 20 ottobre 1998, n. 368, e s.m.i., recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il Decreto Legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e s.m.i., recante la riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della L. 6 luglio 2002 n. 137*” ed in particolare l’articolo 118, comma 1, che prevede che “*il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono, anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale*”;

VISTO il Dlgs 109/2018 (convertito in Legge 16 novembre 2018 n.130) art.14 c.4 recante ‘*Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, degli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze*’ che prevede, nell’ambito delle attività di conservazione, l’adozione da parte del MiC di un Piano straordinario nazionale di monitoraggio e conservazione dei beni culturali immobili

VISTO il Decreto Legislativo 2 luglio 2004, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*” ed in modo particolare l’articolo 133, lett. a), n. 2) che stabilisce che le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;

VISTO Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n.133, recante “*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*”, in modo particolare l’art. 28, con il quale è stato istituito – sotto la vigilanza del Ministero della transizione ecologica (MITE) – l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) a cui sono state attribuite le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell’APAT, dell’INFS e dell’ICRAM;

VISTO il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, recante “*Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE)*”,

CONSIDERATO che il suddetto D.Lgs. 32/2010 assegna ad ISPRA la funzione di struttura di coordinamento anche ai fini dell'adempimento dei compiti di cui all'articolo 12 e del raccordo con la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 maggio 2010, n. 123, con il quale è stato emanato il “*Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT dell'INFS e dell'ICRAM in un unico Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)*”;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27 novembre 2013, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il quale è stato approvato lo Statuto dell'ISPRA;

CONSIDERATO che l'ISPRA – ai sensi dell'art. 1 del richiamato Statuto è un ente pubblico di ricerca dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia tecnica, scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, amministrativa, patrimoniale e contabile;

CONSIDERATO altresì che l'ISPRA svolge attività conoscitiva, di controllo, monitoraggio e valutazione e le connesse attività di ricerca e sperimentazione; attività di consulenza strategica, di assistenza tecnica e scientifica nonché d'informazione, divulgazione, educazione e formazione, anche post-universitaria, in materia ambientale, con riferimento alla tutela delle acque, alla difesa dell'ambiente atmosferico, del suolo, del sottosuolo, della biodiversità marina e terrestre e delle rispettive colture;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i., recante “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*” (c.d. nuovo codice degli appalti e delle concessioni), e in particolare - l'art. 5, comma 6, che stabilisce che “*un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori*”

partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;

VISTA la Legge 28 giugno 2016, n 132, con la quale è stato istituito il Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) del quale fa parte l’ISPRA e le 4 Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell’ambiente – al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all’esercizio dell’azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell’ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica;

CONSIDERATO che l’ISPRA svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull’ambiente, sia a supporto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e delle altre amministrazioni dello Stato sia in via diretta tramite attività di monitoraggio, di reporting, di valutazione, di controllo, di ispezione e di gestione dell’informazione ambientale, nonché di indirizzo e coordinamento del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente (SNPA);

CONSIDERATO che l’art. 3 comma 1 lett. c) della richiamata Legge n. 132/2016 prevede, tra l’altro, che il SNPA svolga la funzione di produzione, promozione e pubblica diffusione dei dati tecnico-scientifici e delle conoscenze ufficiali sullo stato dell’ambiente nonché di trasmissione sistematica degli stessi ai diversi livelli istituzionali preposti al governo delle materie ambientali e diffusione al pubblico dell’informazione ambientale ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 e che tali elementi conoscitivi costituiscono riferimento ufficiale e vincolante per le attività di competenza delle pubbliche amministrazioni;

CONSIDERATO che i sensi dell’art. 11, commi 1 e 3, della suddetta Legge, l’ISPRA realizza e gestisce il Sistema Informativo Nazionale Ambientale (SINA) che, insieme ai Punti Focali Regionali e i sistemi informativi regionali ambientali, costituisce la rete informativa nazionale ambientale denominata SINANET, per la quale è garantita, indipendentemente dalla sussistenza di

un interesse giuridicamente rilevante, la divulgazione libera ed accessibile, a tutti gli enti della pubblica amministrazione, agli enti e laboratori di ricerca, ai professionisti e, in generale, a tutti i cittadini;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi del suddetto art. 11, comma 4, le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici, le società che a vario titolo raccolgono dati nella materia ambientale, trasmettono i dati in proprio possesso alla rete SINANET;

ATTESO che ISPRA, inoltre, con il concorso del SNPA, conformemente al comma 5 del suddetto art. 11, cura la catalogazione, la raccolta, l'accesso, l'interoperabilità e la condivisione, anche in tempo reale, dei dati e delle informazioni geografiche, territoriali e ambientali generati dalle attività sostenute, anche parzialmente, con risorse pubbliche come previsto dal comma 12-quaterdecies dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dati ed informazioni che devono essere forniti in forma libera e interoperabile;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2018, recante “*Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2019*”;

VISTA la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, n. 1024, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico che prevede, fra l'altro, che i dati di elevato valore (Dati geospaziali 2. Dati relativi all'osservazione della terra e all'ambiente 3. Dati meteorologici 4. Dati statistici 5. Dati relativi alle imprese e alla proprietà delle imprese 6. Dati relativi alla mobilità) siano disponibili gratuitamente, fatte salve le ipotesi di esclusione dell'applicazione della Direttiva, leggibili meccanicamente, fornite mediante API e fornite come download in blocco, se del caso;

VISTO il Decreto Legge del 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 132, recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la*

continuità delle funzioni dell' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 02 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;*

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del predetto D.P.C.M. 169/2019 *“la Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale assicura, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive del Segretario generale, l’ideazione, la programmazione, il coordinamento, l’attuazione e il monitoraggio di tutte le iniziative in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale e di coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti. La Direzione Generale assicura altresì il buon andamento e la necessaria unitarietà della gestione degli interventi operativi emergenziali di messa in sicurezza del patrimonio culturale mobile e immobile, delle azioni di recupero e della ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, nonché degli interventi finalizzati alla prevenzione e alla sicurezza anti-incendio negli istituti e nei luoghi della cultura di appartenenza statale. A tali fini, la Direzione generale coordina tutte le iniziative avvalendosi delle strutture periferiche del Ministero, anche secondo modelli organizzativi appositamente previsti per le fasi emergenziali”;*

VISTO il Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo del 28 gennaio 2020, rep. n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero”*, registrato dalla Corte dei Conti in data 17 febbraio 2020 al n. 236;

VISTO il Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo del 28 gennaio 2020, rep. n. 22, recante *“modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali» e altre disposizioni in materia di istituti dotati di autonomia speciale”*, registrato dalla Corte dei Conti in data 24 febbraio 2020 al n. 261;

VISTO il Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo del 29 gennaio 2020, rep. n. 35, recante *“Modifiche al decreto 27 novembre 2014, e successive modificazioni, recante «Decreto di graduazione delle funzioni dirigenziali di livello generale»”*, registrato dalla

Corte dei Conti in data 27 febbraio 2020 al n. 287;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08 giugno 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 14 luglio 2020 al n. 1589, con il quale è conferito alla Dott.ssa Marica Mercalli l'incarico dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni;

VISTA la Circolare del Segretariato Generale del 09 giugno 2020, n. 34, con la quale sono state trasferite alla Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale le competenze della ex Unità per la sicurezza del patrimonio culturale;

VISTO il Protocollo d'intesa per la gestione del sistema informativo “*Carta del Rischio*” del 24 luglio 2020, rep. n. 1, sottoscritto tra Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale, Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali e Istituto Centrale per il Restauro;

VISTO il Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali n. 579 del 14 dicembre 2020 di Approvazione del Piano straordinario nazionale di monitoraggio e conservazione dei beni culturali immobili con cui sono stati assegnati i fondi per la realizzazione del sopra citato **Piano straordinario nazionale** all'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016;

VISTA la Direttiva Generale per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2020, emanata con decreto dell'On.le Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo in data 8 ottobre 2020, rep. n. 453;

VISTO il Piano della *performance* 2020-2022, emanato con decreto dell'On.le Ministro in data 22 dicembre 2020, rep. n. 599;

VISTO il Decreto Legge 01 marzo 2021, n. 22, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” con il quale, tra le altre cose, è disposta la ridenominazione da “*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*” a “*Ministero della cultura*”;

VISTO il Decreto Ministeriale del 02 aprile 2021, rep. n. 148, recante l'atto di indirizzo

concernente l'individuazione delle priorità politiche da realizzare nell'anno 2021 e per il triennio 2021-2023;

CONSIDERATO che l'ISPRA è Ente di raccordo con le Comunità di Utenti Nazionali nel settore dell'Osservazione della Terra; in tale funzione partecipa alle riunioni della Struttura di Coordinamento per le politiche relative allo spazio, all'aerospazio e ai correlati servizi applicativi;

CONSIDERATO che l'ISPRA e il Ministero della Cultura hanno sottoscritto separatamente accordi quadro con il MISE finalizzati a stabilire collaborazioni nell'attuazione del Programma Mirror Copernicus, Asse I "*Piano Space Economy*" approvato con delibera CIPE n.52/2016 del 1 dicembre 2016, in ragione del fatto che il MISE è indicato, nella medesima delibera come amministrazione nella cui competenza rientra l'applicazione del suddetto Piano;

CONSIDERATO che l'ISPRA e il Ministero della Cultura hanno interesse ad instaurare un rapporto di collaborazione, al fine di rafforzare la capacità del Paese nella gestione, nell'uso e nel riuso dei dati ambientali, con particolare riferimento alla creazione di soluzioni di supporto alla ricerca e all'attività scientifica per la tutela, la gestione e la conservazione del patrimonio geologico e culturale italiano dei fenomeni naturali e antropici. La tutela e la valorizzazione dei Beni Culturali, la promozione e l'organizzazione delle attività culturali costituiscono compito primario dei diversi livelli istituzionali della Repubblica, come sancisce la Costituzione, attraverso la continua ricerca di forme, strumenti e modalità di leale ed efficace collaborazione istituzionale;

CONSIDERATO che l'ISPRA ha, già in precedenza, svolto proficuamente attività di supporto con particolare riguardo allo studio dei fenomeni di instabilità del territorio ed effettua interventi e ricerche per la tutela dei monumenti e dei siti archeologici nazionali ed internazionali (UNESCO, ICR, Parco Archeologico di Pompei, Colosseo e Campi Flegrei, Soprintendenze nazionali);

CONSIDERATO che sussistono tutti i presupposti previsti dalle disposizioni normative suindicate che consentono la stipula del presente protocollo di intesa tra DG-SPC e l'ISPRA;

CONSIDERATO che le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente intendono, pertanto, realizzare congiuntamente le attività oggetto del presente protocollo di intesa;

ATTESO che, per tutte le ragioni anzi espresse si ritiene di dover procedere alla sottoscrizione del presente protocollo di intesa.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo d'Intesa e si intendono integralmente richiamate e vincolanti. Il presente Protocollo d'Intesa contiene norme a carattere generale cui le parti dovranno fare riferimento in sede di stipula dei futuri Accordi di cui all'art.3. Per quanto non espressamente disposto dai futuri Accordi, saranno applicabili gli articoli di cui al presente Protocollo d'Intesa.

Articolo 2

(Oggetto)

Il presente Protocollo d'Intesa ha per oggetto la collaborazione tra la Direzione Generale sicurezza del Patrimonio del Ministero della Cultura e l'ISPRA su materie di comune interesse quali il monitoraggio e la conservazione del patrimonio naturale e culturale, nell'ambito delle rispettive competenze ed in coerenza con le relative finalità istituzionali. Le Parti concordano sin da ora nel riconoscere che in linea generale la collaborazione potrà trovare le sue migliori forme di espressione attraverso:

1. la creazione di soluzioni innovative di supporto alla ricerca e all'attività scientifica per la tutela e la gestione del patrimonio culturale italiano;
2. il monitoraggio ambientale in situ di spazi, aperti e/o chiusi, destinati alla conservazione dei beni archeologici e culturali in genere;
3. lo studio, sviluppo e sperimentazione di nuovi metodi e tecnologie atte al monitoraggio e alla conservazione dei beni culturali, con particolare riferimento alle applicazioni ICT e alla elaborazione dei dati da telerilevamento satellitare;
4. lo studio, sviluppo, implementazione e aggiornamento di sistemi informativi georeferenziati.

L'ISPRA e il Ministero della Cultura, attraverso il Comitato di cui al successivo Art. 4, potranno

individuare ulteriori tematiche di comune interesse, che potranno essere oggetto di specifiche collaborazioni tra le Parti.

Articolo 3

(Strumenti per l'attuazione del Protocollo d'Intesa)

Le modalità e i termini sulla base dei quali attivare la collaborazione, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente art. 2, saranno oggetto di specifici Accordi Attuativi, volti a disciplinare organicamente i rapporti tra le Parti.

Tali Accordi Attuativi, corredati da allegato tecnico contenente le attività, la tempistica, gli obiettivi, eventuali costi, e le fasi di attuazione, potranno essere attivati sulle tematiche individuate al precedente art. 2 o su altre tematiche proposte dal Comitato di Coordinamento di cui al successivo Art. 4.

Articolo 4

(Comitato di coordinamento)

Le Parti si impegnano a costituire, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del presente Protocollo d'Intesa, un Comitato di coordinamento con funzioni tecnico-operative per la sua effettiva attuazione, composto da n. 3 (tre) membri di ISPRA e/o SNPA e da n. 3 (tre) membri del Ministero della Cultura. Il Comitato, durante la prima riunione, nominerà al proprio interno, rispettivamente, il Responsabile ISPRA e il responsabile Ministero della Cultura, per l'attuazione del presente Protocollo d'Intesa. Il Comitato si riunirà con cadenza almeno semestrale per esaminare le tematiche individuate nel precedente art. 2 e per monitorare lo stato di avanzamento dei lavori relativi alle attività oggetto di accordo. Il Comitato potrà inoltre proporre nuove tematiche di interesse comune che potranno essere oggetto di successive collaborazioni tra le Parti.

Articolo 5

(Costi)

Il presente Protocollo d'Intesa tra ISPRA e il Ministero della Cultura è stipulato a titolo non oneroso. Le Parti convengono che ciascuna di esse sosterrà le spese, comprese quelle di viaggio/trasferita per il proprio personale coinvolto nello svolgimento della collaborazione prevista dal presente Protocollo d'Intesa.

Articolo 6

(Obblighi delle Parti)

Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto del presente Protocollo d'Intesa, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato. Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale che sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente Protocollo d'Intesa. Le parti si danno, altresì, reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, saranno osservate tutte le misure in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 (o Covid-19)

Articolo 7

(Durata e decorrenza del Protocollo d'Intesa)

Il presente Protocollo d'Intesa entra in vigore dalla data della stipula per la durata di 3 anni

Articolo 8

(Trattamento dati personali)

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione al presente protocollo di intesa ed esclusivamente per le finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa europea e nazionale contenuta nel Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nel D.lgs. n.196/2003 e s.m.i. (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e nelle Regole deontologiche emanate dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, relative ai trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica.
2. Le Parti si impegnano altresì a sottoscrivere, esclusivamente con riferimento alle eventuali attività di trattamento di dati personali che potranno discendere dall’attuazione del presente protocollo di intesa, uno specifico accordo di contitolarità di dati ai sensi dell’art. 26 del GDPR, che definisca ruoli e responsabilità delle Parti, nonché il rapporto delle stesse con i soggetti interessati, ovvero, qualora per l’esecuzione del presente Protocollo sia necessario trattare, l'uno per conto

dell'altra Parte, dati personali di terzi, a farsi designare Responsabile del Trattamento a norma dell'art. 28 del GDPR.

Articolo 9

(Risultati e informazioni al pubblico)

1. “Ciascuna delle Parti rimarrà esclusiva titolare delle informazioni, know-how e altri diritti di proprietà intellettuale e industriale, su quanto da essa realizzato antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente Protocollo e messo a disposizione per l’attuazione dello stesso.

2. I risultati delle attività svolte in comune nell’ambito del presente Protocollo saranno di proprietà delle Parti che potranno utilizzarli nell’ambito dei propri compiti istituzionali, salvi i diritti morali di coloro i quali hanno svolto l’attività di ricerca e i diritti sulle invenzioni dei dipendenti e dei ricercatori, di cui agli artt. 63, 64 e 65 del decreto legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30 e s.m.i.

3. Ove non diversamente stabilito dalla normativa vigente in materia di accesso alle informazioni ambientali e di accesso civico generalizzato, i dati utilizzati per le attività di studio non possono, comunque, essere comunicati a terzi, se non previo accordo delle Parti e, qualora si tratti di dati forniti da altre pubbliche amministrazioni, non possono essere comunicati a terzi in mancanza di autorizzazione scritta dell'amministrazione interessata.

4. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto - sia in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti in esito al presente Protocollo sia in caso di redazione e pubblicazione di documenti relativi a detti risultati - che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Protocollo.

Articolo 10

(Recesso)

Le Parti possono recedere dal presente Protocollo d’Intesa, mediante comunicazione firmata digitalmente ed inviata tramite PEC con preavviso di almeno 30 giorni.

Articolo 11

(Domicilio)

Ai fini e per tutti gli effetti del presente Protocollo d’Intesa, le Parti eleggono il proprio domicilio rispettivamente:

- A. **Istituto Superiore per la Protezione Ambientale** in Via Vitaliano Brancati n. 48 - 00144 Roma (RM), indirizzo PEC: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it;
- B. **Ministero della Cultura - Direzione Generale Sicurezza Patrimonio Culturale** in via di San Michele n. 22 - CAP 00153 Roma (RM), indirizzo PEC: mbac-dg-spc@mailcert.beniculturali.it .

Per il Ministero della Cultura

*Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale
Il Direttore Generale (Dott.ssa Marica MERCALLI)*

*Per l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
Il Presidente (Dott. Stefano LAPORTA)*

Il presente Protocollo di Intesa viene sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art.15 della legge 241/1990 come modificato dal d.l. 179/2012, convertito con modificazioni nella legge 221/2012.